

30/1/01

LCP
+
CANONI
+
CONTENZIOSO

☒ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilauno, il giorno di mercoledì quattordici del mese di marzo, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Enzo Mosino – nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2001 – ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 25

Annullamento parziale della deliberazione consiliare n. 42 del 27 gennaio 2001 concernente "Applicazione dei commi nn. 55 e 56 dell'art. 145 della legge finanziaria 2001".

Premesso che, con deliberazione di iniziativa consiliare n. 42 del 27 gennaio 2001 il Consiglio Comunale, con riferimento ai commi nn. 55 e 56 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria) ha stabilito:

1. di riformare il secondo comma del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale 25 marzo 1994 n. 1016. (concernente la rideterminazione dei canoni di affitto degli impianti pubblicitari di proprietà comunale e dei canoni di concessione per le esposizioni pubblicitarie effettuate su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune ovvero su beni appartenenti al demanio comunale) come di seguito specificato: "I canoni di cui sopra sono determinati e computati applicando la relativa tariffa base della effettiva occupazione del suolo pubblico impegnato dal mezzo pubblicitario";
2. di reiterare alla lettera c) tabella 1 dell'art. 8 del Regolamento Comunale – approvato con deliberazione n. 284/94 così come successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni n. 254/95, n. 260/97, n. 12/98 e n. 86/99 – il dettato letterale del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93, così come integrato dal comma 56 dell'art. 145 della "Legge Finanziaria 2001" e che di seguito viene riproposto:

"Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dalle lettere a) e b)";

3. in relazione al contenzioso scaturito dall'applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, si dà mandato di chiuderlo con una transazione conciliatoria;
4. al fine di evitare eventuali rimborsi si potrà provvedere, tramite una definizione concordata con quanti abbiano titolo legittimo, a compensare ciascuna posizione,

sulla base di criteri oggettivi e dimostrabili, privilegiando il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Gli inviti di pagamento e gli avvisi di accertamento e/o di rettifica emessi per il recupero di ritenute dovranno essere riconsiderati.

Atteso che su detta deliberazione sono stati acquisiti i pareri obbligatori, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Ragioniere Generale e del Dirigente responsabile del Servizio Affissioni e Pubblicità che, rispettivamente, in data 8 e 23 gennaio 2001, hanno espresso entrambi parere contrario come di seguito riportato: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere contrario di regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto per mancata indicazione dei mezzi di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

p. Il Ragioniere Generale

F.to: A. Marconi";

"Premesso che:

- A. che non esiste contrapposizione fra la deliberazione G.C. n. 1016 del 25 marzo 1994 ed il comma 8) del D.Lgs. n. 282/98 in quanto quest'ultimo ancora la determinazione del canone a tre criteri: soggezioni che derivano alle strade da non intendersi necessariamente collegate al suolo ma bensì ad altre esigenze di viabilità; valore economico del provvedimento di concessione tanto più alto quanto maggiore è la superficie dell'impianto pubblicitario; vantaggio per l'utente;
- B. che per la precisione non può affermarsi esistere "integrazione" ma "innovazione" rispetto al testo legislativo previgente per evidente espressione letterale e tenuto conto che, ove avesse voluto, il legislatore avrebbe dovuto espressamente dire trattarsi di norma interpretativa;
- C. che la letterale espressione adoperata nella predetta innovazione conferma direttamente la validità di quanto operato dall'Amministrazione sino ad oggi;

Ritenuto che:

- a) il provvedimento proposto espone l'Amministrazione a richieste di rimborsi allo stato non quantificabili ma mediamente pari alla misura del 90% di quanto versato con evidenti ripercussioni dal punto di vista finanziario e di bilancio;
- b) che comunque i rimborsi saranno immediatamente ripetibili in quanto certi, liquidi, ed esigibili anche a mezzo di decreto ingiuntivo;
- c) che il provvedimento potrebbe comportare conseguentemente un corrispondente aumento del 90% delle superfici da autorizzare ed una riduzione anche superiore al 90% della occupazione suolo a causa del riferimento alla "effettiva occupazione";
- d) che l'aumento delle superfici da autorizzare è in conflitto con l'art. 11, commi 1) e 4) della deliberazione consiliare n. 289 del 19 dicembre 1994 che, in aderenza a precisi dettami legislativi contenuti sia nella legge n. 421 del 23 ottobre 1992 che nel D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, ha regolamentato in modo dettagliato il rapporto fra metri quadrati autorizzabili/numero abitanti ed il numero (700) di impianti poster ammissibili sul territorio;
- e) che detto provvedimento contrasta inoltre con l'art. 14 comma 1) dello stesso provvedimento consiliare che prevede la regola della assegnazione di nuovi spazi per lotti e con contratti ad evidenza pubblica;

per tali motivi ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto

2000 si esprime parere contrario in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto indicato.

Il Direttore

F.to: G. Riina";

Rilevato che la suddetta deliberazione è stata trasmessa al Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune di Roma per il preventivo controllo di legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che il CO.RE.CO. in data 7 febbraio u.s. ha disposto, in virtù dell'art. 133, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 267/2000, l'audizione dell'Ente;

Avuto presente che in occasione della citata audizione l'Amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso sottoporre all'organo di controllo le seguenti considerazioni:

"In occasione dell'audizione fissata dalla S.V. riguardo alla deliberazione indicata in oggetto, trasmessa a codesta Sezione in data 1 febbraio 2001 per il preventivo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si reputa doveroso sottoporre all'organo di controllo talune considerazioni che non possono, infatti, non essere rappresentate.

Al riguardo si fa preliminarmente presente che la deliberazione di cui si tratta è stata adottata a seguito di una proposta di iniziativa consiliare quando, già in data 5 gennaio 2001, la Giunta Comunale aveva deciso di sottoporre al Consiglio Comunale uno schema di provvedimento di carattere alternativo con il quale si voleva introdurre, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il pagamento di un canone secondo tariffa, escludendo l'applicazione dell'imposta, canone che avrebbe mantenuto gli equilibri del progetto di bilancio 2001/2003 anch'esso deliberato dalla Giunta Comunale nella richiamata seduta del 5 gennaio u.s., equilibrio che invece non può essere mantenuto con l'attuazione del provvedimento in parola.

Si rappresenta inoltre che il Consiglio Comunale con la deliberazione di cui si tratta ha voluto attribuire effetto retroattivo ai commi 55 e 56 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 338 (Legge Finanziaria 2001) quando la medesima legge, come peraltro chiarito dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 1/FL del 5 febbraio 2001, ne dispone l'applicazione soltanto a partire dal corrente anno.

Di tali fatti e circostanze il Consiglio Comunale è stato peraltro reso chiaramente edotto attraverso la lettura in aula dei pareri contrari espressi dal Dirigente responsabile del Servizio e dal Ragioniere Generale ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, pareri riportati nel testo della deliberazione.

Vi è, infine, da aggiungere che il provvedimento, avente natura regolamentare, avrebbe dovuto esser trasmesso ai Consigli Circostrizionali per l'espressione del parere di natura obbligatoria in forza dell'art. 6 del regolamento del Decentramento Amministrativo; viceversa il Consiglio Comunale ha ritenuto di adottare la deliberazione anche in assenza di tale adempimento, nella sola considerazione che era ormai prossima la scadenza del mandato amministrativo".

Rilevato che il CO.RE.CO. nella seduta del 28 febbraio 2001, ha adottato sulla deliberazione di cui trattasi la seguente decisione:

"A norma dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2001, n. 267, si comunica che questo Comitato di controllo, nella seduta del 28 febbraio 2001 verbale n. 16 sentiti i chiarimenti in sede di audizione in data 15 febbraio 2001;

Visti i chiarimenti pervenuti con le note: nota senza numero del Commissario Straordinario del 15 febbraio 2001 e nota del 15 febbraio 2001 acquisite al protocollo in data 15 febbraio 2001 rispettivamente ai nn. 51 e 53;

Preso atto che il prescritto parere delle Circoscrizioni risulta acquisito sulla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 35/2001 del 5 gennaio 2001;

Non si scontrano vizi di legittimità quanto ai deliberati di cui ai punti 1 e 2 di modifica regolamentare, impregiudicata la efficacia novativa o interpretativa;

Conseguentemente non soggetti al controllo i punti 3 e 4 della stessa delibera in esame".

Considerato che l'irretroattività della più volte richiamata norma è ribadita dalla circolare n. 1/FL della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, laddove espressamente chiarisce, per quanto attiene al comma 55, che l'entità del canone di concessione, come disciplinata dal medesimo comma, deve decorrere dall'1 gennaio 2001 e, per quanto riguarda il comma 56, chela nuova modalità di pagamento dell'imposta potrà essere concretamente applicata solo ove il Comune non avesse diversamente disciplinato la materia nel proprio regolamento;

Che a tale ultimo riguardo l'Amministrazione Comunale non aveva peraltro nei regolamenti di riferimento disposto tale specifica statuizione, prescrivendo anzi che la tariffa fino al 31 dicembre 2000 doveva essere corrisposta per anno solare, non essendo prevista la possibilità sino alla medesima data di una riduzione della stessa per pubblicità non superiore a tre mesi;

Che per quanto sopra esposto i punti 3 e 4 della più volte richiamata deliberazione consiliare n. 42/2001 si debbono considerare illegittimi per contrasto con la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che in data 14 marzo 2001 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità del Segretariato Generale, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: M. Menichini";

Considerato che in data 14 marzo 2001 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo";

Che sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

per i motivi citati in premessa di annullare i punti 3 e 4 della deliberazione consiliare n. 42 del 27 gennaio 2001 che di seguito si riportano:

3. in relazione al contenzioso scaturito dall'applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 193 n. 507 si dà mandato di chiuderlo con una transazione conciliatoria.
4. Al fine di evitare eventuali rimborsi si potrà provvedere, tramite una definizione concordata con quanti abbiano titolo legittimo, a compensare ciascuna posizione, sulla

base di criteri oggettivi e dimostrabili, privilegiando il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicità.

Gli inviti di pagamento e gli avvisi di accertamento e/o di rettifica emessi per il recupero di ritenute dovranno essere riconsiderati.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
E. MOSINO

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata al CO.RE.CO il.....

La presente deliberazione è stata adottata in data **14 marzo 2001**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE
.....